



Comune di
Castelverde



Comune di
Pozzaglio ed Uniti

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "TERRA DI CASCINE"
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)

**REGOLAMENTO DELLE SALE DA GIOCO
D'AZZARDO LECITO E PER L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO
110 COMMI 6 E 7 DEL TESTO UNICO DI
PUBBLICA SICUREZZA**

Allegato sub A) alla deliberazione del Consiglio dell'Unione. n. 39 del 27.11.2017

Il Presidente
Dott.ssa Graziella Locci

Il Segretario dell'Unione
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Caratteristiche dei giochi

Art. 4 – Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II – INSTALLAZIONE APPARECCHI ARTICOLO 110 COMMI 6 E 7

Art. 5 – Autorizzazione

Art. 6 – Requisiti soggettivi (moralì)

Art. 7 – Localizzazioni e limitazioni

Art. 8 - Requisiti oggettivi (caratteristiche dei locali)

Art. 9 – Sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali adibiti a sale gioco

Art. 10 – Adempimenti amministrativi

Art. 11 – Rappresentanza

Art. 12 – Subingresso

Art. 13 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Art. 14 – Attività complementari

TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ

Art. 15 – Orari di funzionamento e di chiusura

Art. 16 – Utilizzo degli apparecchi da gioco

Art. 17 – Informazioni al pubblico

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 18 – Sanzioni

Art. 19 – Sanzioni amministrative pecuniarie

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – Disposizioni transitorie

Art. 21 – Rinvio ad altre norme

Art. 22 – Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire il corretto rapporto con l'utenza e ad incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza ed alla dequalificazione territoriale. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli.
2. Il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni, la cessazione e la gestione delle sale da gioco d'azzardo lecito nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 773/31. 3. Le procedure amministrative relative alle attività oggetto del presente regolamento si ispirano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) tutela della salute prevista come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività ai sensi dell'articolo 32 della Carta Costituzionale. L'Ente Locale, attraverso la figura del Sindaco, quale massima autorità Locale, non può prescindere dall'adozione di provvedimenti a tutela della salute e dell'igiene pubblica;
 - c) tutela della sicurezza e della quiete pubblica.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
 - a) della sicurezza della collettività
 - b) del decoro artistico ed architettonico della città
 - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili
 - d) della quiete della collettività
 - e) della tutela dei minori e degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP); contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dalla sindrome da GAP e dall'effetto che questa ha nei contesti familiari.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - per locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco d'azzardo lecito, mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
 - per aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito gli spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente.

- T.U.L.P.S. il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 e s.m.i.
- per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili. Sono equiparati alla nuova installazione:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Art. 3 – Caratteristiche dei giochi

1. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio biliardi, biliardini, flipper o juke-box, conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell'art.110 comma 7 del T.U.L.P.S. e dei relativi provvedimenti.
2. I giochi devono essere leciti.
3. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. È consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
5. È vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

Art. 4 – Tabella dei giochi proibiti

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco. In essa sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, con prescrizioni e divieti specifici.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - INSTALLAZIONE APPARECCHI ARTICOLO 110 COMMI 6 E 7

Art. 5 – Autorizzazione

1. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del tulps.
2. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. in locali già in possesso di titolo abilitativo di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 o dell'articolo 88 non è soggetta ad alcuna comunicazione al Comune.
3. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S., in locali privi di titolo abilitativo di cui al primo o secondo comma dell'articolo 86 o dell'articolo 88 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 6 – Requisiti soggettivi (moralì)

1. L'imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e gli amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art 5 commi 1 e 3 del presente regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al d.lgs 159/2011 (codice antimafia).

Art. 7 – Localizzazioni e limitazioni

1. Ai sensi della Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura nonché il trasferimento di sale da gioco d'azzardo lecito e la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., in locali che si trovino all'interno o ad una distanza inferiore ai 500 metri da:
 - ✓ istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - ✓ luoghi di culto relative alle confessioni religiose di cui all'articolo 70 commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" ivi comprese le strutture di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale;
 - ✓ impianti sportivi;
 - ✓ strutture residenziali o semi residenziali di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 operanti in ambito sanitario o socio assistenziale;
 - ✓ strutture ricettive per categorie protette;
 - ✓ luoghi di aggregazioni giovanile;
 - ✓ oratori
 - ✓ pubblici uffici, sedi di caserme o sedi istituzionali delle Forze dell'Ordine;
 - ✓ ospedali e sedi di servizi sanitari;
 - ✓ attrezzature di interesse comune ed interesse generale;
 - ✓ attrezzature culturali;
 - ✓ banche.
2. Tale distanza è calcolata considerando il raggio di metri 500 facendo centro dall'ingresso principale delle strutture di cui al precedente comma 1.

3. È vietata inoltre l'apertura nonché il trasferimento di Sale da gioco d'azzardo lecito e la nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. presso immobili di proprietà comunale. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
4. L'apertura di sale scommesse ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. è soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo.
5. In nessun caso è consentito l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno del locale, sia su suolo pubblico che su aree esterne pertinenziali.
6. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.
7. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "Casino" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.
8. Qualora il titolare della sala da gioco d'azzardo lecita intenda installare gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. , rilasciata dalla Questura.
9. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione, di messa in esercizio in copia conforme e l'originale dell'attestazione di conformità; Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. deve essere permanentemente apposto il CIV che deve essere riportato, anche in formato codice a barre, sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.
10. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
 - a. la data del collegamento alle reti telematiche;
 - b. la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
11. Non è possibile installare un numero di apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. superiore a quello stabilito con Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
12. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento d'identità.
13. Negli esercizi diversi da quelli del comma precedente, in cui sono installati più di tre apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere individuata un'area unica dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda. Gli apparecchi devono essere posti frontalmente l'uno rispetto all'altro e le finestre non devono essere oscurate.

Art. 8 – Requisiti oggettivi (caratteristiche dei locali)

1. Le sale gioco si possono insediare in locali avente destinazione urbanistica commerciale, nel rispetto delle disposizioni edilizie, igienico-sanitarie, di polizia amministrativa locale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e sicurezza nei

luoghi di lavoro, nonché nel rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

2. L'accesso alle sale gioco deve avvenire dall' area pubblica e non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati.
3. I locali devono essere adeguatamente sorvegliabili ed ispezionabili, in funzione di quanto previsto e prescritto nell'articolo 9 del presente Regolamento.
La verifica dovrà essere effettuata da parte degli appartenenti al SUAP prima che inizi l'attività e successivamente da parte degli organi di polizia locale, anche con periodicità.
4. Nei locali di esercizio dell'attività devono essere previsti due o più servizi igienici:
 - almeno uno riservato al personale dipendente (qualora non superi le tre unità, titolari o soci compresi), composto da bagno ed antibagno; quest'ultimo potrà essere utilizzato anche come spogliatoio qualora la sua superficie totale non sia inferiore a metri quadrati tre;
 - gli altri riservati alla clientela con almeno uno fruibile da parte di persone diversamente abili.
5. I locali che si intendono utilizzare devono essere idoneamente strutturati al fine di tutelare l'ambiente esterno e l'ambiente interno dall'inquinamento acustico. A tal fine risulta obbligatorio allegare alla SCIA di apertura o di trasferimento una relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95, alla legge regionale n. 13/2001 ed alla D.G.R. n. VII/8313 del 2002.
6. La dotazione minima di parcheggi è stabilita negli strumenti urbanistici vigenti ed in ogni caso si applicano le disposizioni specifiche relative agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
7. In sede di istruttoria vi è la possibilità di richiedere all'interessato certificazioni relative agli aspetti statici dell'edificio, qualora l'insediamento della sala giochi sia previsto ai piani rialzati o superiori, nonché ulteriore documentazione specifica per gli impianti elettrici.
8. Deve essere sempre garantita l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone diversamente abili.
9. Le vetrine prospicienti la pubblica via non possono essere oscurate.
10. All'interno delle sale gioco è ammesso lo svolgimento dell'attività di vendita, anche di generi alimentari, mediante distributori automatici, nel rispetto della disciplina commerciale vigente, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 6/2010 e con i vincoli di cui all'art. 68 comma 4 lettera a) della legge regionale medesima.
11. Con apposito atto il Sindaco può stabilire dei limiti di distanza, ai fini di tutela degli interessi collettivi, fra le sale gioco e:
 - gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati;
 - le strutture ospedaliere, case di riposo e simili;
 - i luoghi di culto;
 - i centri giovanili o di aggregazione sociale.Non possono essere introdotti limiti di distanza aventi finalità di limitazione della concorrenza.
I limiti di cui sopra non si applicano alle sale gioco inserite in esercizi pubblici di somministrazione od in esercizi commerciali già esistenti.

Art. 9 – Sorvegliabilità ed ispezionabilità dei locali adibiti a sale gioco

Il diritto ad esercitare una attività di sala gioco può essere negato o revocato qualora i locali in cui si intende avviare o si esercita l'attività non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S..

A tal fine risulta necessario che gli stessi presentino le seguenti caratteristiche:

1. Sorvegliabilità esterna:
 - a. i locali adibiti a sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o d'uscita
 - b. le vie di accesso e di uscita non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili ed identificabili mediante insegne o targhe anche luminose
 - c. l'accesso ai locali deve avvenire senza impedimenti od ostacoli e tramite una porta che consenta la libera apertura dall'esterno e dall'interno
 - d. le porte munite di vetrate e le finestre devono consentire la libera visione anche dall'esterno.
2. Sorvegliabilità interna:
 - a. le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentano un immediato accesso
 - b. eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta del titolo autorizzativo o alla presentazione della denuncia di inizio attività
 - c. nei locali non vi devono essere porte che consentano di accedere a dimore o spazi privati
 - d. i locali chiusi al pubblico devono essere identificati mediante targhe od altre indicazioni.

Non è ammesso il collegamento diretto fra la sala gioco ed eventuali esercizi pubblici di somministrazione od esercizi commerciali contigui.

Non può essere impedito agli organi di polizia preposti al controllo l'accesso ai locali aperti al pubblico ed ai locali non aperti al pubblico.

Art. 10 – Adempimenti amministrativi

1. L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e qualunque variazione di sale da gioco d'azzardo lecito, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. sono soggette ad autorizzazione che deve essere richiesta al Comune con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010, a pena d'irricevibilità, e l'interessato dovrà dichiarare quanto segue:
 - a. generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale e la denominazione; la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b. il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - c. l'esatta ubicazione dell'esercizio indicando anche i riferimenti catastali dell'immobile, la superficie utile del locale o dell'area dedicata all'installazione degli apparecchi, la denominazione dell'esercizio;

- d. l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico – edilizio, il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, in materia igienico sanitaria, la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al DM n.564/1992 e s.m.i.;
 - e. la tipologia dei giochi che si vogliono installare, la natura ed il numero degli apparecchi;
 - f. il possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;
 - g. l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs 159/2011 (codice antimafia).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
- planimetria del locale, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato iscritto all'Albo, indicante la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all'area del locale e tutte le vie di accesso pubbliche e di servizio;
 - nulla-osta, numero di matricola, foto, descrizione e regolamento dei singoli apparecchi da gioco da installarsi, dichiarazione relativa alla conformità degli stessi alle disposizioni legislative in vigore;
 - relazione previsionale di impatto acustico dei locali.

Art. 11 – Rappresentanza

1. È consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti.
2. Il titolare, nel caso in cui intenda avvalersi di un proprio rappresentante per la gestione della sala da gioco d'azzardo lecito, dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione apposita comunicazione di nomina. La suddetta comunicazione dovrà contenere le generalità ed il consenso del rappresentante, nonché la dichiarazione di possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti morali di cui al presente regolamento.
3. È obbligatoria la presenza del titolare o rappresentante nel locale durante gli orari di funzionamento della sala pubblica da gioco e degli apparecchi da gioco di cui al l'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S.

Art. 12 – Subingresso

1. In caso di subentro senza modifiche in una sala da gioco d'azzardo lecita, sia in proprietà che in gestione, e in apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere presentata al Comune una comunicazione di subingresso prima dell'effettivo subentro. Alla comunicazione deve essere allegato copia dell'atto notarile o sua certificazione.
2. Fino alla presentazione della richiesta di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente articolo 6.

Art. 13 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione viene revocata qualora:
 - a. Il titolare perda i requisiti morali;
 - b. L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);

- c. I locali perdano i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 9 del presente regolamento o venga meno la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio di 60 giorni. per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la cessazione dell'attività.
2. Le licenze di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
 3. Le autorizzazioni vengono sospese ed in caso di reiterazione revocate per: gravi violazione delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi; tutela dell'ordine pubblico e della quiete della collettività; infrazioni al rispetto degli orari ed alle disposizioni che prevedono specifica disciplina in materia di informazione e pubblicità. La sospensione scatta in caso di commissione di numero tre infrazioni complessivamente nel corso di un anno. In caso di recidiva di tre sospensioni nel corso di un anno sarà disposta la revoca dell'autorizzazione.
 4. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 s.m.

Art. 14 – Attività complementari

1. Presso le sale da gioco d'azzardo lecito può essere svolta, come complementare, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, comma 4, della L. R. 2.2.2010 n. 6 e nel rispetto di quanto prescritto dai decreti direttoriali AAMS.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui sopra potrà essere intrapresa previa presentazione al Comune di specifica segnalazione certificata di avvio attività, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

TITOLO III – NORME PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ

Art. 15 – Orari di funzionamento e di chiusura

1. L'attività delle sale da gioco d'azzardo lecito nonché il funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S possono essere effettuati secondo i seguenti criteri:
 - a. non prima dell'inizio dell'orario giornaliero scolastico
 - b. termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica
 - c. sospensione nelle ore centrali in relazione all'orario di uscita dagli istituti scolastici degli studenti ed al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilirà le fasce orarie eventualmente anche in considerazione delle zone (residenziali, periferiche ecc.) e delle problematiche di rumore, di disturbo della quiete pubblica, di intralcio alla viabilità eventualmente riscontrate. La durata massima consentita di apertura e di funzionamento degli apparecchi da gioco non dovrà superare le 8 ore.

Art. 16 – Utilizzo degli apparecchi da gioco

1. L'utilizzo degli apparecchi che prevedono vincita in denaro è vietato ai minori di anni 18 come previsto dall'articolo 24 DL 98 del 6/07/2011 convertito in legge con L 111/2011.
2. Il gestore è tenuto a far rispettare il divieto di cui al comma 1.

Art. 17 – Informazioni al pubblico

1. All'ingresso dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 del testo unico di pubblica sicurezza con vincita in denaro deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di gioco e le informazioni legate al rischio da dipendenza da gioco. All'ingresso delle sale da gioco lecito d'azzardo deve inoltre essere esposto un cartello nel quale specificare che l'attività di somministrazione è riservata esclusivamente ai clienti della sala stessa.
2. Nel locale devono essere esposte, in maniera visibile copia della autorizzazione rilasciata e, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore.
3. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro devono esporre all'ingresso ed all'interno, materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il titolare dovrà avere cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo degli apparecchi e fornirà i recapiti dell'Azienda Sanitaria Locale, di enti e di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
4. Deve essere esposta all'interno dei locali in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dalla Regione tramite le Aziende Sanitarie

Locali, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco e segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile.

5. S'intende assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità ingannevole che istighi al gioco mediante informazioni artificiose e raggirevoli.
6. All'ingresso ed all'interno dei locali devono essere esposti in maniera ben visibile al pubblico il divieto di utilizzo per i minori di anni 18 degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito. Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di identità valido, qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. In quest'ultimo caso il gestore anche degli esercizi con diversa attività prevalente sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento d'identità.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 18 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 18/06/1931 n.773 e nel relativo regolamento di attuazione, e nelle disposizioni regionali, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, è punita come segue:
 - a. con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art.18;
 - b. con l'applicazione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 19 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, qualora non previsto specificamente da norme di Legge, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilendo il minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
3. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria sopra citata è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di cui al presente regolamento.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – Disposizioni transitorie

1. Le sale da gioco d'azzardo lecito e gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi alle prescrizioni e disposizioni di cui al presente regolamento entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per quanto stabilito in tema di distanza dai luoghi sensibili.

Art. 21 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovra ordinate.

Art. 22 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione per 15 gg. consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione ed è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, mediante pubblicazione al sito web istituzionale

www.comune.castelverde.cr.it e www.comune.pozzaglio.cr.it ove sarà accessibile a chiunque.

2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.
3. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito comunale perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.